



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

I.E.

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

N° 49 del Registro
Del 09-06-2024

OGGETTO: Coop. Sociale SUAMI di Licata c/Comune di Palma di Montechiaro. Presa atto rinuncia incarico e nomina nuovo Legale.

ANNO 2014

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno 09 del mese di giugno
alle ore 13,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con
appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
1 - AMATO PAQUALE	Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 - BALISTRERI DANIELE	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 - VINCI AGATA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 - AUGUGLIARO DARIO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 - SALERNO VINCENZO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa M. G. Marino

C. G. Marino

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La sottoscritta d.ssa M. G. Marino Capo settore Affari Tributari e Legali:

Premesso che:

Con atto di citazione, notificato in data 13 marzo 2014, la Società Cooperativa Onlus Suami, cita il Comune di Palma di Montechiaro a comparire innanzi al Tribunale di Agrigento, all'udienza del 30/06/2014, con l'invito a costituirsi nei modi e termini stabiliti dall'art.166 c.p.c., per ivi sentire ritenere e dichiarare l'obbligo del Comune, di farsi carico della retta di ricovero del Sig. Meli Rosario, con relativa assunzione dell'onere finanziario e, per l'effetto, condannare l'ente al pagamento della somma complessiva di € 58.429,81 dovuta a titolo di retta di ricovero per il periodo che va da ottobre 2011 a febbraio 2014;

Acquisita relazione del Capo Settore Servizi Sociali prot. n.10305/2014, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale il Capo Settore predetto, alla luce della documentazione in possesso dell'ufficio, ritiene opportuno proporre opposizione all'atto di citazione de quo;

Che con delibera di G.M. n.76 del 5/6/2014 è stato conferito incarico all'Avv. Salvio Taormina del Foro di Agrigento;

Vista la nota prot. 16948 del 9/6/2014 con la quale l'Avv. Salvio Taormina comunica la rinuncia all'incarico;

Esaminato l'atto introduttivo del giudizio de quo;

Ritenuto opportuno costituirsi nel predetto giudizio conferendo incarico ad un legale di fiducia al fine di difendere gli interessi dell'amministrazione comunale, contestando sia l'an che il quantum debeatur così come rappresentato dal Capo Settore Servizi Sociali.

Propone

Di prendere atto della rinuncia all'incarico dell'Avv. Salvio Taormina, giusta nota prot. 16948 del 9/6/14;

Di costituirsi nel giudizio descritto in premessa al fine di tutelare gli interessi del Comune;

Di conferire incarico ad un legale di fiducia;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà con l'obbligo di praticare, i minimi tariffari;

Di dare atto che, con delibera di G.M. n.7/2014, la somma di € 1.000,00 è stata impegnata sul cap. 860 interv. 1010203 del bilancio in corso di formazione - imp n. 75043

Di dare atto che l'incarico di che trattasi per la sua natura non consente la predeterminazione dell'ammontare della prestazione perché legata all'andamento della procedura giudiziaria e che pertanto prima della chiusura dell'esercizio finanziario verrà richiesta al professionista incaricato la quantificazione degli oneri professionali medio tempore maturati al fine di integrare l'impegno di spesa assunto.

Il Proponente
dott.ssa M.G.Marino

Parere del Responsabile del Servizio interessato: legale

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;
data _____

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa M. G. Marino

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi del 3° comma dell'art. 163 D.L.vo n. 267/2000.
data _____

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. R. Zarbo

La Giunta

Esaminata la superiore proposta;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio competente per quanto concerne la regolarità tecnica e del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di prendere atto della rinuncia all'incarico dell'Avv. Salvio Taormina, giusta nota prot. 16948 del 9/6/14;

Di costituirsi nel giudizio promosso dalla Coop. Sociale Onlus Suami di Licata contro il Comune di Palma di Montechiaro;

Di conferire incarico all'Avv. Domenico Inerao del Foro di AGRIGENIO;

Attribuire al professionista incaricato ogni facoltà con l'obbligo di praticare, i minimi tariffari;

Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata così come indicato in proposta;

Di dare atto che l'incarico di che trattasi per la sua natura non consente la predeterminazione dell'ammontare della prestazione perché legata all'andamento della procedura giudiziaria e che pertanto prima della chiusura dell'esercizio finanziario verrà richiesta al professionista incaricato la quantificazione degli oneri professionali medio tempore maturati al fine di integrare l'impegno di spesa assunto.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

STUDIO LEGALE
AVV. SALVIO TAORMINA

Al Sig. Sindaco
del Comune di Palma di Montechiaro
via Fiorentino – Palazzo degli Scolopi
92020 Palma di Montechiaro

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale

TIPO - E

PROT. N. 0016948
del 09/06/2014



Oggetto: Delibera n. 76/2014. Cooperativa Sociale Suami c/ Comune di Palma di Montechiaro – Costituzione in giudizio e nomina Legale. Comunicazione di rinuncia all’incarico.

Io sottoscritto Avv. Salvio Taormina, in riferimento all’incarico in oggetto, significo quanto segue: sono costretto a rinunciare alla nomina, a causa di una situazione di incompatibilità che non mi consente di assumere incarichi professionali contro la Cooperativa Suami.

Nel ringraziarVi per la fiducia, comunico la mia disponibilità ad ogni futura, eventuale collaborazione professionale con il Vostro Comune.

Colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Palma di Montechiaro, 09/06/2014

Avv. Salvio Taormina

Dr. Simone (Copia)
avv. sciarratta
AVV. CALOGERO SCIARRATTA

VIA ROMA, 109 - 92015 RAFFADALI - TELEFAX 0922 472334

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

ATTO DI CITAZIONE

La Società Cooperativa Sociale Onlus Suami, in persona del Presidente pro tempore dott. Salvatore Lupo, con sede in Licata, Via Gela 94, partita Iva 02391270846, elettivamente domiciliata in Raffadali, Via Roma n. 109, presso l'Avv. Calogero Sciarratta, che la rappresenta e difende, per mandato a margine del presente atto e che dichiara di voler riceverè le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata calogerosciarratta@avvocatiagrigento.it e al numero di fax 0922472334,

cita

il **Comune di Palma di Montechiaro**, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in Palma di Montechiaro, Via Fiorentino - Palazzo degli Scolopi, codice fiscale 81000070847, a comparire davanti al Tribunale di Agrigento (Via Mazzini, Palazzo di Giustizia), all'udienza del **30 giugno 2014**, ore legali, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. nel termine di giorni venti prima di tale udienza e con espresso avvertimento che la costituzione oltre detto termine comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di essa, si procederà in contumacia, per ivi sentire far diritto sulle seguenti domande alle quali si premette:

l'attrice gestisce una comunità alloggio per disabili psichici, anziani e minori nei Comuni di Licata e Agrigento (Villaggio Mosè) e opera nei settori socio-assistenziale e sanitario mediante servizi propri e/o in accreditamento, in proprie strutture e in convenzione con Enti Pubblici. In data 8/11/2011, su disposizione del Tribunale di Agrigento - Ufficio Gip, veniva accolto presso la Coop. Suami il sig. Meli Rosario, nato il 23/03/1940 in Palma di

Nomino mio procuratore e difensore in ogni grado del presente procedimento e nei conseguenti giudizi in garanzia, intervento e opposizione, con facoltà di conciliare e transigere e di farsi sostituire, l'Avv. **Calogero Sciarratta**, eleggo domicilio presso il suo studio.

Dichiaro infine di aver ricevuto rituale informativa sul trattamento dei dati conferiti ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 196/2003 e di aver prestato il mio incondizionato consenso al trattamento dei dati anche di natura sensibile o giudiziaria e di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da separato allegato.

[Firma]

n. r. di legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale Onlus Suami E' autografa.

[Firma]

Assuntato come in originale
[Firma]

Comune di Palma di Mont. ro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0006995
del 13/03/2014



Montechiaro ed ivi residente nella Via Dino Grandi n. 47, al fine di seguire un trattamento psico – farmacologico ed un programma terapeutico predisposti di concerto con il CSM territorialmente competente.

Con il superiore provvedimento, il Tribunale di Agrigento onerava l'attrice di attivarsi con gli enti istituzionalmente competenti per il rimborso delle relative spese e, con nota del 9/11/2011 prot. 132/11, comunicava al convenuto l'inserimento presso la propria struttura del paziente, richiedendo il pagamento delle rette, poste ai sensi di legge a carico del Comune di residenza, nel caso di specie il Comune di Palma di Montechiaro.

Quest'ultimo, con nota del 29/05/2012 prot. 12159, a distanza di sette mesi dall'inserimento, comunicava alla Coop. Suami che non avrebbe preso in carico la liquidazione delle rette relative al sig. Meli Rosario in quanto, stante la situazione reddituale dello stesso, i familiari avrebbero versato direttamente alla comunità l'ammontare del servizio.

La determinazione a cui è arrivato il Comune di Palma di Montechiaro cozza con quanto disposto dalla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 328/2000, che all'art. 2 comma 3 recita testualmente “ *I soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali accedono prioritariamente ai servizi ed alle prestazioni erogate dal sistema integrato di interventi e servizi sociali”.*

Ed ancora, l'art. 6 comma 4 della succitata legge quadro stabilisce che “Per i

soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione della retta".

Da ciò deriva che il Comune di Palma di Montechiaro, comune di residenza del sig. Meli Rosario, ha l'obbligo di farsi carico della retta di ricovero del paziente, con relativa assunzione dell'onere finanziario ai fini del pagamento della retta in favore della struttura presso la quale è ricoverato.

Sarà, poi, onere del Comune convenuto rivalersi nei confronti del sig. Meli, per il recupero della quota di compartecipazione di propria spettanza, in relazione al reddito e/o al patrimonio mobiliare o immobiliare dell'utente.

Tale onere sicuramente non può gravare sulla società attrice, che ha il diritto di ricevere con certezza e tempestività la retta, esattamente parametrata ai costi sostenuti, dalla cui riscossione dipende la propria sopravvivenza e che non possiede, in caso di mancato adempimento da parte di terzi, quegli strumenti di recupero coattivo e/o di compensazione propri delle strutture pubbliche.

L'importo cui deve far fronte il Comune di Palma di Montechiaro comprende la retta mensile di € 1.623,08 e la retta giornaliera di € 20,57, così come stabilito dalla vigente normativa in materia della Regione Siciliana.

Ad oggi, l'attrice vanta nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro, a titolo di retta di ricovero, la complessiva somma di € 58.429,81, relativa ai seguenti periodi: ottobre – dicembre 2011; gennaio – dicembre 2012; gennaio – dicembre 2013 e gennaio – febbraio 2014.

Tanto premesso, ritenuto e considerato, si chiede

All'On.le Tribunale

rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
di ritenere e dichiarare l'obbligo del Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco pro tempore, di farsi carico della retta di ricovero del sig. Meli Rosario, con relativa assunzione dell'onere finanziario ai fini del pagamento della suddetta retta e, per l'effetto, condannare l'Ente convenuto, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 58.429,81 dovuta a titolo di retta di ricovero per il periodo che va da ottobre 2011 a febbraio 2014, ovvero della diversa somma che dovesse essere accertata in sede di giudizio, oltre le somme dovute a titolo di retta e nel frattempo maturate per i periodi successivi, oltre gli interessi legali maturati e maturandi dalla data di inserimento all'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese e dei compensi difensivi del presente giudizio e salvo ogni altro diritto, compreso quello di articolare mezzi istruttori nei termini di rito, in relazione al contegno avversario.

Ai sensi del DPR 115/2002, il valore del presente procedimento è pari ad € **58.429,81.**

Agrigento, 8 marzo 2014

Avv. Calogero Sciarratta


Dot. Tommaso
UFFICIALE

L'anno 2014 il 13 di marzo, in Palma di Montechiaro; istante l'Avv. Calogero Sciarratta nella qualità io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato l'atto che precede al Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco pt, domiciliato ex lege in Palma di Montechiaro, Via Fiorentino – Palazzo degli Scolopi, mediante consegna di copia a mani di

o Riccobeni
AUDIZIARIO

A mani dell'impiegato addetto alla ricezione
degli atti Sig. Donna Irene Concede

Seccombe generale

Dott. Tommaso Riccobeni
UFFICIALE GIUDIZIARIO



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali

Prot. n. 10305 del 11/04/2014

All'Ufficio Legale
SEDE

Oggetto: atto di citazione della Coop. Sociale Onlus "SUAMI" - Licata – Fatture periodo Ottobre 2011 – febbraio 2014

Con riferimento all'atto di citazione della società cooperativa onlus "Suami", elettivamente domiciliato e rappresentato dall' Avv. Calogero Sciaratta con studio in via Roma,109 – Raffadali, si fa presente quanto segue :

- il Tribunale di Agrigento in data **8 novembre 2011** disponeva l'inserimento del sig. Meli Rosario, nato a Palma di Montechiaro il 23/03/1940, presso la coop. Sociale "Suami", giusta decreto n. 2688/RG G.I.P.(allegato);
- in data **18 gennaio 2012** questo Settore Servizi Sociali, con nota prot. n. 1458, chiedeva la produzione della documentazione relativa al reddito o l'attestazione ISEE e/o ogni altra documentazione prevista per legge per il calcolo della quota di compartecipazione (allegata). Detta **nota** è rimasta **inevasa.** ;
- in data 29 maggio 2012, dopo vari accertamenti, con nota prot. n. 12152 (allegata), questo ufficio comunicava al Responsabile della cooperativa sociale "Suami" che non avrebbe preso in carico la liquidazione della retta di Meli Rosario, giusta quanto prescritto dal D.A. n. 867/S7 del 15 aprile 2003 nonché della legge n. 328/2000, perché l'utente possiede un reddito tale che non consente alcun intervento, da parte della Amministrazione, per il rimborso delle spese relative al ricovero.

A tal uopo, si precisa che il sig. Meli Rosario possiede un patrimonio immobiliare pari a €245.438,00 e un ISE pari a € 47.143,3.

Inoltre, non appare superfluo richiamare il fatto che il nucleo familiare del sig. Meli Rosario è composto anche dal sig. Meli Antonino, anch'esso ricoverato presso la medesima struttura, e per il quale questo Ente versa quasi pere intero la retta di ricovero, avvalendosi di quanto prescritto dall' art. 7 (sette) del citato Decreto Assessoriale n. 867/S7.

Pertanto, tenendo conto esclusivamente della situazione economica dell'utente (T.A.R. Catania sent. n.42/2007, del D.A. n. 867/S7 nonché della legge n. 328/2000 questa Amministrazione non può farsi carico del costo del servizio residenziale, si propone l' opposizione all'atto di citazione dell'udienza fissata per il giorno 30 giugno 2014.

Si confermano le precedenti note prot. n.1458/18-01-2012; 12152/29-05-2012; 32514/16-12-2013, che ad ogni buon fine si allegano.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Giuseppe Amato



Il Capo Settore Servizi Sociali
Dr. Angelo Sardone

**Società Cooperativa Sociale Onlus Suami**

www.coopsuami.it – info@coopsuami.it

Al dipartimento Servizi Sociali del Comune

di Palma di Montechiaro

Alla C.A. Del dott. re Sardone

Prot. 132/11.

OGGETTO : Comunicazione inserimento utente Meli Rosario nato a Palma di Montechiaro il 23/03/1940 ed ivi residente a Palma Di Montechiaro in Via Dino Grandi n 47 .

Con la presente si comunica a Codesto spettabile Servizio che in data 08/11/2011 è stato accolto presso la comunità alloggio Suami sita in viale Cannatello 121 Villaggio Mosè AG l'utente di cui in oggetto , come disposto dal Tribunale di Agrigento con decreto Prot n.2688/10 R.G. Gip , N. 4257/10 R.G.N.R.

In ottemperanza al suddetto decreto si chiede di voler adempiere al pagamento delle rette a noi spettanti per l'espletamento del servizio svolto in favore del Signor Meli Rosario .

Si allega alla presente copia del decreto di inserimento .

Rimanendo a disposizione per perfezionare gli atti consequenziali e disponibili nella Collaborazione cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Villaggio Mosè 09/11/2011

**SOC. COOPERATIVA SOCIALE
SUAMI**
Via Gela, 94 - 92027 LICATA (AG)
Partita I.V.A. 02391270846

08-NOV-2011 12:37 Da:

A:0909702394

P.2

N. 2688/10 R.G. GIP
N 4257/10 R.G.N.R.

**TRIBUNALE DI AGRIGENTO
UFFICIO GIP/GUP**

Il giudice per l'udienza preliminare, dott. Stefano Zammuto;
premessi che ROSARIO MELL, nato a Palma di Montechiaro il 23 marzo 1940 e ivi residente in via Dino Grandi n. 47, imputato nel procedimento sopra emarginato, è in atto sottoposto alla misura di sicurezza provvisoria del ricovero in casa di cura e custodia;

rilevato che il perito nominato, dott.ssa Cristina Camilleri, ha, con relazione scritta depositata il 23 settembre 2011 (in atti), concluso per la persistenza della pericolosità sociale dell'imputato, ancorché attenuata, altresì suggerendo, quale alternativa al rimedio precauzionale allo stato vigente, quello dell'inserimento in una Residenza Sanitaria Anziani o in una Comunità Alloggio Anziani, con presa in carico da parte del CSM territorialmente competente, idoneo a garantire il prosieguo del trattamento psico-farmacologico e, al contempo, l'inizio di un percorso riabilitativo;

che il pubblico ministero ha espresso, il 3 novembre 2011, parere contrario sul presupposto dell'asserita assenza di nuovo accertamento peritale (in realtà, come detto, esistente ed effettuato dalla dott.ssa Cristina Camilleri);

considerato opportuno, alla stregua delle convincenti conclusioni peritali, dare corso al cennato inserimento dell'imputato in una Comunità Alloggio, in concreto da individuarsi, giusta segnalazione della difesa, nella "SUAMI", società cooperativa sociale, sita ad Agrigento, villaggio Mosè, in viale Cannatello n. 121, la quale ha già manifestato la sua disponibilità all'accoglienza (v. la nota del 2 novembre 2011, in atti) e si attiverà a concordare con gli enti istituzionalmente competenti il rimborso delle relative spese;

che lo strumento tecnico da adottarsi è quello della libertà vigilata, la quale consente di imporre ogni prescrizione idonea al raggiungimento dello scopo;

che tanto è consentito in situazioni siffatte (v. corte cost., sent. n. 253/2003);

ritenuto, in conclusione, di dovere statuire in conformità alle superiori premesse.

P.T.M.

Sostituisce la misura di sicurezza provvisoria del ricovero in casa di cura e custodia in atto applicata a ROSARIO MELL, nato a Palma di Montechiaro il 23 marzo 1940 e ivi residente in via Dino Grandi n. 47, con quella, sempre provvisoria, della libertà vigilata, ordinandone l'immediata liberazione se non ristretto per altro titolo.

Prescrive a ROSARIO MELL, come sopra generalizzato:

- di risiedere nel Comune di Agrigento, con divieto di allontanarsene senza autorizzazione del giudice procedente;

N. 2688/10 R.G. GIP
N 4257/10 R.G.N.R.

- di dimorare presso la Comunità Alloggio "SUAMI", società cooperativa sociale, sita ad Agrigento, villaggio Mosè, in viale Cannatello n. 121, con presa in carico da parte del CSM territorialmente competente;

- di seguire il trattamento psico-farmacologico e, più in generale, il programma terapeutico predisposto dai responsabili della predetta Comunità Alloggio in concerto con il CSM territorialmente competente.


Prescrive ai responsabili della ridetta Comunità Alloggio e del CSM territorialmente competente di relazionare, con periodicità mensile, al giudice precedente.

Onera la più volte citata Comunità Alloggio di attivarsi per concordare con gli enti istituzionalmente competenti il rimborso delle relative spese.

Manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Agrigento, 8 novembre 2011

I S.U.F.
dott. Stefano Zammuto

Depositato in Cancelleria




Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 DIREZIONE DELL'OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO
 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
 - UFFICIO MATRICOLA -

Oggetto: processo verbale di notifica e contestuale accettazione delle prescrizioni

Internato provv. MELI Rosario, nato a Palma di Montechiaro (AG) il 23.03.1940---

L'anno 2011 il giorno 8 del mese di Novembre alle ore 13.45 in Barcellona P.G. nell'Ufficio Matricola dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario innanzi a Noi Ufficiali ed Agenti di P.G., in servizio presso l'ufficio matricola di questo Istituto, è presente l'internato in oggetto meglio generalizzato, il quale viene reso edotto del contenuto dell'ordinanza n. 4257/10 R.G.N.R. e n. 2688/10 R.G. GIP dell'8.11.2011, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Agrigento, che sostituisce la misura di sicurezza detentiva provvisoria del ricovero in Casa di Cura e Custodia con la misura di sicurezza non detentiva provvisoria della libertà vigilata con prescrizione di risiedere nel Comune di Agrigento e di dimorare presso la Comunità Alloggio "SUAMI", società cooperativa sociale, sita in Agrigento, villaggio Mosè, viale Cannatello nr. 121, con presa in carico da parte del CSM territorialmente competente.-----
 A.D.R. Dichiaro di accettare le prescrizioni indicate nell'ordinanza ricevendo copia.-----
 Letto, fatto confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra dalle parti interessate.-----

LA PARTE

I VERBALIZZANTI

Meli Rosario

[Signature]
[Signature]



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

RACC. A. R.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali

Prot. 1458

Li, 7/11/2012

Spett.le Responsabile della Cooperativa Sociale "SUAMI"
Via Cannatello n. 121
AGRIGENTO

Oggetto: Pagamento rette di ricovero.

Si comunica che a decorrere dal presente mese, questo Comune provvederà a liquidare alle strutture che ospitano anziani e/o disabili soltanto la quota a carico dell'Ente e, pertanto, al netto della quota di compartecipazione dell'utente.

Ciò è dovuto alla necessità di contenere la spesa annua al fine del rispetto del patto di stabilità, stante le notevoli difficoltà in cui l'Ente versa e a risolvere i problemi di liquidità che periodicamente si verificano e che causano notevoli ritardi nei pagamenti.

Per il periodo gennaio-giugno 2012, questo Comune provvederà al pagamento della quota a proprio carico prendendo a riferimento i redditi dell'anno 2010, che Vi invitiamo a trasmetterci qualora non l'aveste già fatto.

Per il periodo luglio-dicembre 2012, si invitano le SS.VV. a volere produrre la documentazione relativa ai redditi dei propri ricoverati ossia l'attestazione ISEE con i redditi riferiti all'anno 2011, una dichiarazione resa nei modi di Legge a firma del ricoverato attestante di non avere altri redditi la cui dichiarazione non è obbligatoria ai fini ISEE o i redditi percepiti e non dichiarati al fine del rilascio dell'attestazione ISEE, dichiarazione attestante che i tenuti agli alimenti (parenti entro il 2° grado ex art. 433 C.C.) hanno redditi che non superano o superano il triplo della fascia esente ai fini IRPEF.

Ai fini della liquidazione, pertanto, le fatture da presentare dovranno riportare la somma dovuta da questo Comune (al netto della quota a carico dell'utente).

Si confida nella collaborazione delle SS.VV. e si formulano cordiali saluti.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
Dr. Angelo Sardone

Racc. A.R.



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali

Prot. N. 12152 del 29.05.2012

OGGETTO: Determinazione quota di compartecipazione per servizio residenziale- Sig. Meli Rosario.

Spett.le Al Resp.le della Cooperativa Sociale ONLUS "SUAMI"
Via Gela n. 94
92027 LICATA

Come stabilito negli intercorsi incontri, si fa presente che questo Ente non prenderà in carico la liquidazione delle rette relative al Sig. Meli Rosario in quanto, stante la situazione reddituale dello stesso, i familiari verseranno direttamente a codesta Spett.le Struttura l'ammontare del servizio.

Per quanto concerne, invece, il Sig. Meli Antonino, l'utente dovrà compartecipare al costo del servizio versando a codesto Ente una quota mensile pari ad € 150,53.

Per questo motivo si invita codesta Spett.le Cooperativa a volere trasmettere note di credito a totale compartecipazione delle fatture nn. 208/11 del 31/12/2011 e 52/12 del 02/04/2012, mentre per la fattura n. 68/12 del 02/05/2012 dovrà essere emessa nota di credito a parziale compensazione dell'importo relativo al Sig. Meli Rosario e della quota di compartecipazione a carico del Sig. Meli Antonino.

Ulteriore nota di credito dovrà essere emessa per la fattura n. 53/12 del 02/04/2012 dalla quale va scomputata la quota di compartecipazione a carico del Sig. Meli Antonino.
Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e si formulano cordiali saluti.

Il Capo Settore
Dr. Angelo Sardone



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali

Prot. n. 12159 del 29.05.2012

OGGETTO: Comunicazione quota di compartecipazione per servizio residenziale.


Al Sig. Meli Rosario
c/o La Cooperativa Sociale "SUAM"
Comunità Alloggio per inabili psichici
Viale Cannatello, n. 121 Villaggio Mosè
AGRIGENTO

Si comunica che, in seguito all'esame della documentazione assunta presso l'Ufficio INPS, è stato riscontrato che il Sig. Meli Rosario possiede un reddito (comprensivo di tutti gli emolumenti pensionistici e dei redditi derivanti da patrimonio immobiliare) che non consente alcun intervento per il rimborso delle spese relative al ricovero a carico di questo Comune. Infatti la quota che il Sig. Meli dovrebbe versare, secondo quanto stabilisce il D. Ass.le n.- 867/S7 del 15 aprile 2003, risulterebbe essere superiore alla stessa retta di ricovero da versare all'Ente gestore della Comunità Alloggio.

Per tale motivo, si invita la S.V. a provvedere al pagamento della retta di ricovero, rapportandosi direttamente con il Responsabile della Comunità alloggio che lo ospita.

Cordiali saluti.

Capo Settore
Dr. Angelo Sardone





ComunedipalmadiMontechiaro
Provincia di Agrigento

Prot. N. 32514 del 16 dicembre 2013

Avv. Calogero Sciarratta
Via Roma, 109
92015 Raffadali
(Rif. nota del 18/11/2013)

e, p.c.

Al Sig. Sindaco
92020 Palma di Montechiaro

Oggetto : Compartecipazione ai costi di inserimento sig. Meli Rosario e/o Cooperativa Sociale
"SUAMI" - Comunità alloggio per disabili psichici.

In risposta alla vs nota del 18 novembre u.s. si fa presente che il nucleo familiare del sig. Meli Rosario è composto anche dal sig. Meli Antonino, il quale risulta essere ospitato presso la struttura in cui alloggia il padre Rosario.

All'atto del ricovero del sig. Meli Antonino, questo Ente ha provveduto a trattare i due soggetti come nuclei familiari a se stanti, avvalendosi di quanto prescritto dal Decreto Assessoriale n. 867/S7. In tal modo la retta per il sig. Meli Antonino è stata quasi per intero a carico di questo Ente, mentre per quanto riguarda il sig. Meli Rosario ha ritenuto (nota prot. n. 12159 del 12 maggio 2012) di non essere in condizioni di intervenire, secondo quanto prescritto dall'art. 9 del D.A. n. 867/S7 citato, che testualmente recita: " *E' facoltà degli Enti Locali previa valutazione degli uffici di servizio sociale non ammettere ai servizi richiesti i soggetti che, pur in presenza di condizioni economiche per la gratuità o per la compartecipazione, dispongano di patrimoni immobiliari e mobiliare il cui valore commerciale consente con la dismissione totale o parziale il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei componenti il proprio nucleo familiare ovvero dimostrino complessivamente adeguati livelli di benessere economico-sociale*".

A tale proposito si fa presente che il sig. Meli Rosario, oltre alla pensione da voi citata nella nota a cui si risponde, possiede un patrimonio immobiliare di €245.438,00 ed un ISE pari a € 47.143,36. D'altro canto, le condizioni di ricovero del sig. Meli Rosario erano già note alla Comunità già dal 2012 (Rif. nota prot. n.12159 del 12/05/2012):

Pertanto, considerato che le disposizioni di legge citate nella nota a cui si risponde sono state regolarmente applicate dal citato Decreto Assessoriale, la Vs richiesta non può essere accolta.

Distinti saluti

Palma di Montechiaro, 16 dicembre 2013

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Giuseppe Amato

Il Capo Settore
Dr. Angelo Sardone

Alt
Racc
AR
Grazie

D.A. n. 867/S7 DEL 2003

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Oggetto: Accesso agevolato ai servizi sociali – Criteri unificati di valutazione economica (ISEE).

L'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI

- Visto lo Statuto della Regione;
- Visto il DPR n. 35 del 30.8.1975 recante norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica beneficenza ed opere pie;
- Viste le leggi regionali n. 87 del 6.5.81 e n. 14 del 25.3.86 riportante interventi e servizi a favore degli anziani;
- Viste le leggi regionali n.68/81 e n. 16/86 riportanti disposizioni in materia di integrazione sociale, scolastica, lavorativa e formativa dei soggetti portatori di handicap fisico, psichico e sensoriali e la legge quadro n. 104/92 d'indirizzo in materia di tutela delle persone handicappate;
- Vista la legge regionale di riordino dei servizi e delle attività sociali n.22 del 9.5.86 e successive modifiche ed integrazioni ed il regolamento di attuazione approvato con D.P.le 28.5.1987;
- Visto il D.A. EE.LL. n 867 del 25.6.96 che fissava nelle more dell'approvazione del piano triennale regionale ai sensi dell'art. 53 della l.r. 22/86 i limiti di reddito per l'accesso gratuito ed a compartecipazione al costo dei servizi sociali;
- Visto il D.P.le del 19.6.2000 – pubblicato nella GURS n.41 dell'8.9.2000 – che riporta direttive di applicazione del D.L.vo n.109/98 sui criteri unificati di valutazione delle condizioni economiche ai fini dell'accesso agevolato ai servizi sociali ed individua l'indicatore I.S.E.E. per la totale gratuità in lire 25 milioni e con esenzione parziale sino a lire 38 milioni con facoltà per gli anziani e disabili richiedenti il servizio domiciliare di costituire nuclei familiari autonomi rispetto alla famiglia anagrafica;
- Considerato che da ogni parte dell'Isola le amministrazioni locali, chiamate ad un sempre maggiore impegno finanziario per l'erogazione diretta od in convenzione dei servizi e l'attuazione dei piani locali di protezione sociale a fronte di estesi fenomeni di povertà, emarginazione, devianza e ridotta autonomia, hanno segnalato per l'insufficienza delle risorse finanziarie l'impossibilità ad applicare i superiori criteri, in particolare nei servizi residenziali (ricoveri), stante l'accertata gratuità per la quasi totalità delle persone richiedenti i medesimi servizi e della stessa utenza in atto accolta;

- Rilevato che la previgente disciplina riportata dal D.A. 867/96 si appalesava idonea anche per effetto dei ridotti trasferimenti regionali agli obiettivi di superamento delle barriere categoriali, alla perequazione delle risorse, alla partecipazione al costo dei servizi dell'utenza e degli obbligati in rapporto all'effettiva condizione economica ed alla reale situazione familiare nel rispetto del diritto di accesso dell'utenza bisognevole per età, non autonomia, fragilità sociale, povertà;
- Vista la legge quadro di riforma dell'assistenza n.328 dell'8/11/2000 riportante disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a favore delle persone ed a sostegno della famiglia;
- Considerato che la medesima legge n.328/2000 riportante principi di riforma economica sociale di immediata applicazione anche in Sicilia sancisce l'obbligo per i Comuni di accertare le condizioni economiche per l'accesso ai servizi sociali mediante le procedure fissate dal D.L.vo 109/98 (art.25) con conseguente facoltà per i medesimi enti, in relazione a particolari prestazioni di stabilire modalità integrative di valutazione ad assumere come unità di riferimento composizioni diverse del nucleo familiare;
- Considerato, altresì, che la medesima legge fissa per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero presso strutture residenziali l'obbligo per i Comuni di residenza di assumere l'eventuale onere delle rette ad integrazione delle risorse dell'utente ed il contestuale obbligo per questi di impiego anche delle indennità d'invalidità e redditi minimi per la disabilità di ogni natura per il pagamento delle rette con la conservazione di una quota parte a salvaguardia dell'autonomia e delle pari opportunità – (art. 6, 4°/c. – art.24, 1°/c. lett.g);
- Rilevato che ai sensi dell'art.8, 3°/c. della citata l. 328/00 compete alla Regione in sede di approvazione del piano sociale regionale e nel rispetto delle indicazioni fornite dal Piano nazionale fissare nuovi criteri generali per la disciplina del concorso dei cittadini al costo dei servizi;
- Ritenuto che nelle more del superiore adempimento ed al fine di non pregiudicare il diritto dei cittadini bisognosi di accedere alle prestazioni sociali definite dalla legge regionale n.22/86 e dalle singole leggi regionali di settore in premessa citate ed agli interventi riportati dalla legge quadro n.328/00, appare necessario ridefinire i criteri di accesso agevolato e di compartecipazione al costo dei servizi in rapporto alla effettiva condizione economica familiare attestata con le procedure fissate dal D.L.vo n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

- Art. 1 – All'accertamento e valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti l'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate gli Enti Locali provvedono con le modalità ed i criteri fissati dal D.L.vo n. 109 del 31/03/98, dal regolamento di applicazione approvato con D.P.C.M. n. 221 del 07/05/99 e successive modifiche ed integrazioni con facoltà, per particolari prestazioni ed in rapporto a predefiniti obiettivi di aiuto personalizzato di assumere a base del computo una composizione del nucleo familiare diversa da quella prevista dall'art. 2 del D.L.vo n. 109/98 e di stabilire coefficienti di valutazione differenziati per la componente mobiliare ed immobiliare.

- Art. 2 – L'accesso ai servizi e agli interventi sociali e socio sanitari istituiti ai sensi della vigente legislazione regionale e compatibilmente con le risorse disponibili dalla L. n. 328 dell'08/11/00 è consentito a tutti i cittadini residenti, con priorità per coloro che versano in condizione di povertà o che non dispongono di sufficienti risorse economiche e/o adeguato sostegno familiare in relazione ad elevata fragilità personale, ridotta autonomia od incapacità a provvedere alle proprie esigenze, nonché alle persone sottoposte a provvedimenti della Autorità giudiziaria che richiedono necessari interventi assistenziali. L'accesso è, altresì, consentito per situazioni di pronto intervento sociale anche ai cittadini non residenti e nel rispetto degli accordi internazionali ai cittadini dell'U.E. e loro familiari, nonché agli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del D.L.vo 286/98 e, per misure di prima assistenza, ai profughi, stranieri ed apolidi.

- Art. 3 – Si qualificano prestazioni sociali gratuite rivolte alla totalità dei cittadini il servizio di **segretariato sociale** ed il **servizio sociale professionale** e relativamente:

a) ai minori :

- nell'ambito della prevenzione primaria per il rafforzamento dei diritti dell'infanzia e della adolescenza, anche con la sperimentazione di progetti innovativi, il sostegno alla genitorialità, l'educativa domiciliare e territoriale, la consulenza e mediazione familiare, la frequenza di centri diurni e di incontro, di centri di aggregazione giovanili, con attività ludiche-sportive e ricreative, di integrazione e recupero scolastico, l'informa giovani ed informa famiglie, il servizio socio psico-pedagogico;
- nei rapporti con L'Autorità Giudiziaria Minorile gli interventi di aiuto sociale e di prevenzione (artt. 10-11 l.r. 22/86) nell'ambito delle "competenze civili" (affidamento familiare, adozione, potestà genitoriale, tutela, diritto di famiglia) ed "amministrative (irregolarità nella condotta, disadattamento sociale), anche con prestazione di carattere psicologico e di sostegno economico alle famiglie di origine od affidatarie, compreso l'accoglimento temporaneo in strutture comunitarie di tipo familiare per il trattamento di tutela e/o di rieducazione;

portatori di handicap:

il servizio di trasporto per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola preparatoria, dei centri socio-rieducativi e di riabilitazione sanitaria, l'assistenza igienico-personale nelle istituzioni educative e scolastiche; le attività ludico-ricreative e sportive, anche ad integrazione personale e sociale ed a sostegno delle attività di riabilitazione;

Per attribuita competenza sarà la Provincia regionale ad assicurare l'assistenza igienico personale ai minori con "h" nelle scuole secondarie di 2° grado, e nei confronti di minori audiolesi e minori non vedenti ogni attività di carattere socio- educativo a sostegno di una vita di relazione (educazione alla comunicazione) nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nella formazione e nella istruzione professionale, anche con impiego di operatori ed agenzie specializzate sia in regime residenziale e semiresidenziale che al domicilio (art.12 l.104/'92).

b) agli anziani, adulti, inabili e portatori di handicap:

- la frequenza di centri diurni e di incontro (ad esclusione del servizio mensa e di lavanderia), di centri socio-riabilitativi e diurni integrati sia di persone autosufficienti che con problemi fisici, psichici e sociali anche a sollievo delle famiglie (morbo di Alzheimer ed altre demenze senili, patologie cronico-degenerative etc.)
- attività sociali, culturali e ludico-ricreative, volte alla partecipazione di soggetti e delle loro famiglie;

- il servizio di trasporto per i portatori di "h" presso i centri di riabilitazione socio-sanitaria e servizio di trasporto extraurbano gestito dall'AST.
- Art. 4 – L'accesso alle prestazioni sociali non ricomprese nell'art. 3 è gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata ai sensi dell'art. 1 del presente decreto dall'I.S.E. con riguardo alla famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 223/89, non supera l'importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall'art. 38 della L. n. 488/2001, maggiorato:
 - a) del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
 - b) del 100% nel caso di due o più componenti;
 - c) dell'ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.
- Art. 5 – Per condizioni economiche superiori ai limiti di cui all'art. 4 i soggetti possono essere ammessi ai servizi ed alle prestazioni sociali richieste previa compartecipazione in misura pari al 5% del costo sostenuto dagli Enti Locali per ogni milione (€ 516,46) superiore al limite per la gratuità. Rimane esclusa la compartecipazione al costo per le prestazioni sanitarie e di elevata integrazione sanitaria il cui onere rimane a carico del F.S.R. ai sensi del D.L.vo n. 502/92 nel testo novellato dall'atto di indirizzo sui livelli uniformi di assistenza socio-sanitaria di cui al D.P.C.M. 14/02/2001 – pubblicato nella G.U.R.I. n. 129 del 06/06/01 – (area materno-infantile, disabili, anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative)
- Art.6 – Le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 non trovano applicazione: nell'erogazione dell'assistenza economica continuativa, temporanea e straordinaria (ex D.P.le 28/05/87); nel trasporto urbano ed extraurbano a favore degli anziani, dei Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto ed ai mutilati ed invalidi di guerra (ex art. 16 L.R. 87/81); nell'aiuto domestico, assistenza economica ed abitativa a favore dei portatori di "h" grave (L.R. 16/86 – L.R. 33/91 art. 13) il cui accesso è disciplinato da specifica normativa regionale con impiego dell'I.S.E. ai fini della valutazione della condizione economica per l'accesso gratuito od a compartecipazione.

Le prestazioni già intestate alle funzioni degli enti soppressi ai sensi del D.P.R. n. 245 del 13/05/85 (ENAOLI – ONPI – ANMIL – ONIG – ONMI) e trasferite ai Comuni ai sensi dell'art. 16 lett. i) 1° /c. della L.R. n. 22 del 09/05/86 debbono essere ricondotte alle disposizioni regionali sull'assistenza economica ed alla disciplina regolamentare dei singoli enti erogatori che ne devono definire l'entità e modalità di concessione (sussidi e sovvenzioni finalizzate) con carattere di omogeneità rispetto ad altri soggetti e nuclei assistiti al fine di pervenire al superamento delle "categorie" ed alla omogeneità delle prestazioni, anche differenziate, in rapporto alla specificità dei bisogni.
- Art. 7 – Per l'accesso ai **servizi residenziali** mediante ricovero intero o diurno, i soggetti adulti, gli anziani ed i soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriale e sofferenti mentali, possono costituire nucleo familiare autonomo compartecipando al costo di mantenimento:
 - a) per titolari di sola pensione sociale (art. 26 L. 30/04/69, n. 153) od assegno sociale (art. 3 6° c/c. l. 08/08/95 n. 335), ovvero di solo reddito minimo per disabilità totale o parziale, in misura pari ad 1/3 degli emolumenti goduti ovvero ad 1/2 se totalmente non autosufficienti;
 - b) per titolari di sola pensione di vecchiaia, anzianità integrata al minimo, ovvero di condizione economica complessiva accertata ai sensi dell'art. 1 con l'I.S.E. in misura non eccedente l'importo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguata, ove spettante, ai sensi dell'art. 38 L. 488/01, in misura pari al 50% della condizione economica descritta ovvero in misura pari al 70 % se totalmente non autosufficienti;
 - c) per i soggetti il cui indicatore della situazione economica complessiva (I.S.E) è superiore al limite di cui al punto b) l'ulteriore quota di compartecipazione al costo del servizio

per la parte eccedente è fissata al 70 % e sino alla concorrenza del costo del servizio con esclusione degli oneri per prestazioni sanitarie e ad elevata integrazione sanitaria posti a carico del F.S.R.;

- d) ove il soggetto richiedente il servizio residenziale (ricovero intero o ricovero diurno) goda di indennità per l'autonomia, per disabilità totale o parziale ovvero di indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente non autosufficienti, la compartecipazione ricomprende anche detti emolumenti nella misura prima determinata ancorché non avente natura di reddito ai fini IRPEF.
- Art. 8 – Per i medesimi servizi residenziali gli obbligati per legge (art. 433 del c.c.) la cui condizione economica familiare (I.S.E.) superi il triplo della fascia esente ai fini IRPEF sono chiamati all'integrazione della quota di compartecipazione versata dall'utente sino alla copertura del 50% del costo del servizio per soggetti autosufficienti ovvero del 70% per soggetti totalmente non autosufficienti, con esclusione degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie ed ad elevata prestazione sanitaria posti a carico del F.S.R.
 - Art. 9 – E' facoltà degli Enti Locali previa valutazione degli uffici di servizio sociale non ammettere ai servizi richiesti i soggetti che, pur in presenza di condizioni economiche per la gratuità o per la compartecipazione, dispongano di patrimoni immobiliari e mobiliare il cui valore commerciale consente con la dismissione totale o parziale il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei componenti il proprio nucleo familiare ovvero dimostrino complessivamente adeguati livelli di benessere economico-sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.


Palermo li 15/04/2003

L'Assessore
(On.le Antonio D'Aquino)


approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 9.6.2014, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li 9.6.2014

IL SEGRETARIO GENERALE

